

REPUBBLICA ITALIANA

MARINA MILITARE

STAZIONE AEROMOBILI M.M.

74023 GROTTAGLIE (TA)

Codice Fiscale 80021830734

ATTO NEGOZIALE n. 10 del 08/04/2026

per la fornitura di vestiario speciale per la Componente Aeromobili della Marina Militare, composto dalla giacca soft shell del sopravestito, necessario per consentire di dotare il personale di Forza Armata dei capi di vestiario utili ai fini dell'operatività delle Basi e dei Gruppi di Volo.

Codice CIG. BA27D890DF.

PREMESSO CHE

- Con il foglio protocollo M_D MSTAT RG26 0002390 del 14/01/2026 di MARISTAT, veniva disposto l'avvio dell'iter tecnico amministrativo, al fine di consentire l'acquisizione dei materiali in epigrafe;
- Il Comandante della Stazione Aeromobili di Grottaglie, con l'Atto Autorizzativo n. 24 del 20/01/2026, ha autorizzato il dipendente Servizio Amministrativo a effettuare gli atti di propria competenza per la fornitura in parola, a mezzo indagine di mercato, nell'osservanza delle prescrizioni normative di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e in conformità al D.Lgs. n. 208/2011 del 15.11.2011;
- Il Servizio Amministrativo di questo Comando, a mezzo del portale elettronico dal sito www.acquistinretepa.it, con la R.d.O. n. 6011001 del 28/01/2026, dava formale avvio alla fase endoprocedimentale della richiesta di offerta, dando una scadenza ultima per la presentazione

dell'offerta in data 19/02/2026 alle ore 09:45;

- dedicata Commissione, nominata con O.d.G. n. 1323 del 26/02/2026 di questa Stazione Appaltante, giusta relazione tecnico economica del 26/02/2026, riteneva giusto, congruo ed accettabile per l'Amministrazione l'importo finale di € **74.861,64** (settantaquattromilaottocentosessantuno/64) I.V.A. INCLUSA.

SIA NOTO

che, per far constatare quanto sopra e procedere alla stipulazione del presente Atto:

TRA

Il Capitano di Fregata Commissario Luca RESCIGNO, Capo Servizio Amministrativo, stipulante in nome e per conto dell'Amministrazione Difesa;

E

la Ditta ST PROTECT S.p.A., d'ora in poi per brevità denominata semplicemente "Ditta", con sede legale in Broni (PV), Via Circonvallazione n. 97 con P.I. 02372680187, regolarmente rappresentata dalla Signora Elisabetta Olimpia Agnese SARCHI, nata a Milano il 21/01/1969, nella sua qualità di Amministratrice Unica e identificata con documento di riconoscimento C.I. n. CA61546LG, rilasciata in data 17/02/2022 dal Comune di Pavia (PV) - si conviene e si stipula quanto segue, considerando che la premessa narrativa forma parte integrante della presente Atto Negoziale.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

La Ditta si impegna, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire la

fornitura di complessive n. 1.260 (milleduecentosessanta) giacche soft shell del sopravestito. L'attagliamentamento da produrre di detti capi di vestiario, è riportato in Allegato B al presente Atto.

ARTICOLO 2

(Termine di esecuzione)

La Ditta dovrà consegnare i sopracitati articoli entro e non oltre 180 (centottanta) giorni solari, a partire dalla data del presente Atto.

ARTICOLO 3

(Verifica di Conformità/collaudo)

1. La verifica di conformità della fornitura oggetto del presente Atto Negoziale, sarà eseguita da una apposita Commissione, o da singoli organi di verifica, nominate/i dall'A.D. presso questo Comando.
2. Detto organismo di verifica, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, proporrà a questa Stazione Appaltante, con apposito verbale, l'accettazione o meno delle prestazioni sottoposte a verifica.
3. I componenti che non superino la verifica di conformità saranno considerati rifiutati; dell'eventuale rifiuto sarà data immediata comunicazione alla Ditta.

ARTICOLO 4

(Consegna)

La fornitura oggetto del presente Atto Negoziale dovrà essere consegnata presso l'ufficio ricezioni/spedizioni di Maristaer Grottaglie, S.S. 7 Appia - Km 671 - Grottaglie (TA) a cura, rischio e spese della Ditta contraente.

ARTICOLO 5

(Imballaggio, identificazione ed etichettatura)

I materiali dovranno essere singolarmente protetti con imballaggio standard atto a garantire la inalterabilità nel tempo delle caratteristiche funzionali e consentire il trasporto senza pericoli di danneggiamenti. Sugli imballaggi dovranno essere trascritte in maniera indelebile, tutte le indicazioni atte a individuarne il contenuto. Dette indicazioni sono le seguenti:

- numero e data del presente Atto Negoziale, nonché della R.d.O.;
- anno di imballaggio;
- denominazione per esteso del materiale e sue caratteristiche essenziali, N.U.C. e P.N.;
- eventuali precauzioni nello stoccaggio, nel maneggio e nel funzionamento;
- data di scadenza della garanzia.

Per completezza di informazioni, si rammenta che ogni singolo capo di vestiario, dovrà essere internamente etichettato secondo le indicazioni di cui alle Specifiche Tecniche poste in gara, già sottoscritte da codesto Operatore Economico.

ARTICOLO 6

(Garanzia)

L'A.D. potrà esigere che i materiali evidentemente difettosi alla consegna o non conformi all'ordinativo vengano sostituiti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati.

La Ditta, in accordo con l'A.D., potrà sostituire i componenti non conformi senza costi aggiuntivi alcuni. L'A.D. dovrà comunicare per iscritto alla Ditta i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla constatazione degli stessi.

ARTICOLO 7

(Condizioni generali)

Oltre che dalle clausole riportate negli articoli seguenti, la presente fornitura è regolata dalle norme contenute nel D.P.R. n. 236 del 15/11/2012, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte. Tali provvedimenti, per quanto non allegati al presente Atto, ne formano parte integrante ad ogni effetto di Legge ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23.05.1924, n. 827;

ARTICOLO 8

(Subappalto/Subforniture)

Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali subforniture dovranno essere limitate all'acquisizione di prodotti destinati ad essere incorporati nella riparazione dei componenti. In caso di inadempimento si applicherà il comma 4 dell'art. 97 del D.P.R. nr. 236 del 15/11/2012. Resta comunque inteso e concordato che l'unica responsabile nei confronti dell'A.D. rimane sempre e solo la Ditta che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto negoziale.

ARTICOLO 9

(Penalità)

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni contrattuali, saranno applicate le penalità previste dal D.P.R. 15 Novembre 2012 n. 236. In caso di inadempimento ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione assegna al contraente inadempiente un termine non inferiore a 10 (dieci)

giorni per presentare le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

- dichiarare risolto l'atto;
- lasciar continuare l'esecuzione della fornitura attivando le procedure previste dal DPR 15 Novembre 2012 n. 236, applicando le relative penalità fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto.

ARTICOLO 10

(Garanzia Definitiva)

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore ha presentato una "garanzia definitiva" di natura fideiussoria ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. nr 36 del 2023. Polizza fidejussoria n. HEC016340F/P/2026 in data 02/04/2026 della ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LIMITED. La cauzione sarà progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 117 comma 8 del Codice. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 11

(Valore dell'atto)

Al presente Atto Negoziale viene attribuito il valore complessivo di

74.861,64 (settantaquattromilaottocentosessantuno/64) I.V.A. inclusa.

Totale Offerta	€.	61.362,00
----------------	----	-----------

I.V.A. al 22%	€.	13.499,64 (+)
---------------	----	---------------

Totale Generale	€.	74.861,64
------------------------	-----------	------------------

I prezzi di cui al presente Atto Negoziale non sono soggetti a revisione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1469 del Codice Civile, il presente Atto Negoziale è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli Artt. 1467 e 1664 del Codice stesso.

ARTICOLO 12

(Fatturazione)

In applicazione del Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" e della Circolare n. 37 della Ragioneria Generale dello Stato del 4 novembre 2013, si comunica che il Codice Univoco Ufficio assegnato alla Stazione Aeromobili della Marina Militare (MARISTAER) Ufficio Acquisti che deve essere utilizzato in sede di emissione della fattura è **5QWXUD**.

ARTICOLO 13

(Oneri fiscali ed amministrativi)

E' fatto obbligo alla Ditta di pagare tutti gli oneri e le spese inerenti al

presente atto, comprese i bolli e l'imposta di registro eventualmente dovuti in caso d'uso.

ARTICOLO 14

(Modalità di pagamento)

I pagamenti, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verranno effettuati dal Servizio Amministrativo di questo Comando su emissione di regolare fattura con i fondi pervenuti sul Capitolo di Bilancio 1190/8 per l'E.F. 2026. La Ditta, giusta Tracciabilità dei Flussi Finanziari rilasciata in sede di gara, chiede che il pagamento sia effettuato con accredito su uno dei seguenti conti dedicati in via esclusiva:

- ISTITUTO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - C/C IBAN: IT 16 D 01030 60791 000001961688;

- ISTITUTO: BANCO BPM SPA – FIL. STRADELLA – C/C IBAN: IT 03 B 05034 56300 000000008234;

- ISTITUTO: BANCA INTESA SAN PAOLO - C/C IBAN: IT 02 A 03069 11310 100000012105;

- ISTITUTO: BANCA SELLA – Succ. VOGHERA- C/C IBAN: IT 08 U 03268 56400 052273014660;

Estremi identificativi delegati ad operare su tutti i conti sopra elencati sono:

- Nome e Cognome: Elisabetta Olimpia Agnese SARCHI in qualità di Amministratrice Unica, nata a Milano il 21/01/1969, residente a Pavia (PV) in Viale Matteotti n. 12, Cod. Fiscale: SRC LBT 69A61 F2050;

Viene concordato che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di conformità della fornitura ovvero, se successiva, dalla data di presentazione

della fattura ed in ogni caso successivamente all'accreditamento dei pertinenti fondi delle anticipazioni in contabilità ordinaria di questo Comando, purché entro tale termine temporale sia pervenuto a questo Comando il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della Ditta, questo Comando, al riguardo, provvederà alla richiesta telematica di rilascio DURC.

La Ditta si impegna altresì al fine della tracciabilità dei flussi finanziari e a pena di nullità del presente Atto ad assumere gli obblighi previsti dell'Art. 3 comma 8 della legge nr. 136 del 13/08/2010, anche a valersi su eventuali subappaltatori impegnandosi ad informare contestualmente questo Comando e la prefettura –Ufficio Territoriale del Governo competente.

La Ditta dichiara di esonerare L'Amministrazione Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato

ARTICOLO 15

(Tutela dei lavoratori)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di contratto, relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei lavoratori. La Ditta si obbliga inoltre a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Resta convenuto che se, durante l'esecuzione della fornitura e comunque prima dell'emissione del mandato di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza dei predetti obblighi, l'Amministrazione sospenderà i pagamenti, fino alla concorrenza del 20% (ventiperceto) del loro importo complessivo. L'aliquota delle somme, come sopra trattenute, sarà corrisposta alla Ditta

soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia né la Ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per ritardato pagamento.

ARTICOLO 16

(Controversie)

Le parti convengono che per eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente Atto Negoziale, ove non sia possibile un bonario componimento, si faccia ricorso al giudice ordinario. Per tali controversie sarà competente il foro di Taranto.

ARTICOLO 17

(Norme di Sicurezza)

Non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I. poiché le aree in cui avverranno le prestazioni sono di esclusiva competenza della Ditta appaltatrice o, comunque, sottratte alla disponibilità giuridica della committente Marina Militare Italiana non sussistendo, pertanto, interferenze tra le attività delle parti. La valutazione dei rischi potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvedesse la necessità.

ARTICOLO 18

(Tutela del segreto militare)

E' fatto divieto alla Ditta, che nel prendere atto a tutti gli effetti, ed in particolare a quelli delle leggi penali e delle norme sulla tutela del segreto militare, di diffondere con qualsiasi mezzo notizie e dati di cui venissero comunque a conoscenza nel corso dei rapporti con l'A.D. .- L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosamente

osservato e fatto osservare dai propri dipendenti.

ARTICOLO 19

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta. All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

ARTICOLO 20

(Patto d'integrità)

Le parti, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 nr. 190 "patto di integrità", hanno provveduto alla compilazione e sottoscrizione dell'apposito format in ogni sua parte rispettando gli impegni anticorruzione contenuti nel patto, pena la non validità del presente atto. Il format, pur non allegato al presente atto, ne forma parte integrante.

ARTICOLO 21

(Domicilio legale)

Per l'esecuzione del presente Atto e per ogni altro effetto di legge, la Ditta elegge domicilio legale in Broni (PV), via Circonvallazione n. 97 – 27043 –

P.E.C. stprotect@legalmail.it, ove potranno esserle notificati tutti gli atti di qualunque natura che dovessero derivare dal presente rapporto. La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente ogni variazione del domicilio legale indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico della Ditta stessa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della presente commessa.

ARTICOLO 22

(Conclusioni)

Il presente atto negoziale consta di n. 12 (dodici) pagine interamente scritte, compresa la presente e n. 2 Allegati.

Fatto, letto e sottoscritto alla data in epigrafe.

Per la Ditta:

Per l'Amministrazione Difesa:

L'Amministratrice Unica

Il Capo Servizio Amministrativo

Sig.ra Elisabetta Olimpia Agnese SARCHI

C.F. Luca RESCIGNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.